D.P.R. 26-10-1972 n. 633
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O.

23. Registrazione delle fatture.

Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21, devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni (152).

Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore (153).

Se l'altro contraente non è un'impresa, società o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.

[Per le fatture di importo inferiore a lire cinquantamila può essere annotato, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo sul quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata] (154) (155).

Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'art. 39, secondo modalità e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale (156).

---

(152) Comma così modificato prima dall'art. 3, *D.L. 30 dicembre 1993, n. 557* e poi dall'art. 3, *D.L. 29 settembre 1997, n. 328*.
(153) Comma così modificato dall'art. 3, *D.L. 30 dicembre 1993, n. 557*.
(154) Articolo così sostituito dall'art. 1, *D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24*.
(155) Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 6 dicembre 1996, n. 695, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
(156) Comma aggiunto dall'art. 10-bis, *D.L. 23 febbraio 1995, n. 41*. Vedi, anche, l'art. 6, *D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695*.

25. Registrazione degli acquisti.

Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta (161).

[Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell'art. 17, e deve annotarle in apposito registro entro il mese successivo a quello in cui ne è venuto in possesso] (162).

Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.

Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma.

[Per le fatture di importo inferiore a lire cinquantamila, che non siano relative a beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o dell'arte o professione, può essere annotato, in luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri, attribuiti dal destinatario, delle fatture cui si riferisce, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota] (163).

La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo (164).

---

(161) Comma inserito dall'art. 4, *D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313* e poi così modificato dall'art. 1, *D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56*, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto.
(162) Il terzo periodo dell'art. 24, comma 1, e i commi primo e quarto dell'art. 25 sono stati abrogati dall'art. 6, *D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695*, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
(163) Il terzo periodo dell'art. 24, comma 1, e i commi primo e quarto dell'art. 25 sono stati abrogati dall'art. 6, *D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695*, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
(164) Articolo così sostituito dall'art. 1, *D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24*. Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 1° ottobre 1982, n. 697.

39. Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti.

I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'articolo 32, devono essere tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. È ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente (245).

I contribuenti hanno facoltà di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli artt. 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato.

I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'art. 22, *D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600* . Le fatture elettroniche trasmesse o ricevute in forma elettronica sono archiviate nella stessa forma. Le fatture elettroniche consegnate o spedite in copia sotto forma cartacea possono essere archiviate in forma elettronica. Il luogo di archiviazione delle stesse può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo, residente o domiciliato nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, ivi compresi i certificati destinati a garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità delle fatture emesse in formato elettronico, di cui all'art. 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico (246).

---

(245) Comma prima sostituito dall'art. 1, *D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687*, poi modificato dall'art. 1, *D.P.R. 2 luglio 1975, n. 288*, e dall'art. 1, *D.P.R. 18 ottobre 1978, n. 668*, ed infine così sostituito dall'art. 8, *L. 18 ottobre 2001, n. 383*.
(246) Comma prima sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1975, dall'art. 1, *D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687* e successivamente così modificato dall'art. 1, *D.P.R. 2 luglio 1975, n. 288*, dall'art. 7, *D.L. 10 giugno 1994, n. 357* e dall'art. 2, *D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52* (Gazz. Uff. 28 febbraio 2004, n. 49, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, dello stesso decreto. Vedi, anche, il comma 4-*ter* dello stesso art. 7.